

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI

ATTENZIONE AI RIFERIMENTI NORMATIVI NEI DOCUMENTI

I CHIARIMENTI DEL MEF

Com'è noto, le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi (sia "generici" che "Agricoltura 4.0") e usufruiscono del relativo credito d'imposta, devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e l'importo del costo agevolabile. La norma inoltre stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il riferimento "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020". I documenti già emessi, privi di dette indicazioni, possono essere integrati prima dei controlli dell'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, per le fatture elettroniche, va stampata una copia cartacea e apposto il riferimento con scritta indelebile, anche mediante un timbro.

L'Agenzia delle Entrate, in data 18/5/2022, aveva precisato che la dicitura citata andava riportata anche sui documenti di trasporto, mentre non è richiesta sul verbale di collaudo/interconnessione. Recentemente, nell'interrogazione parlamentare del 10/1/2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che non è necessario riportare sui documenti di trasporto la dicitura, purché la stessa risulti contenuta nella fattura e quest'ultima deve richiamare chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l'indicazione; in pratica, le imprese che hanno ricevuto un ddt privo dell'indicazione, qualora dispongano di una fattura che riporta il riferimento normativo e il richiamo al ddt, non devono preoccuparsi di procedere all'integrazione del documento di trasporto.

Cogliamo l'occasione per ricordare, con riferimento ai beni con caratteristiche 4.0, che è necessario avere la perizia asseverata attestante le caratteristiche tecniche richieste e l'interconnessione (in alternativa, per i beni di costo non superiore a € 300.000, un'autodichiarazione del legale rappresentante). L'interconnessione deve essere mantenuta almeno per la durata del periodo di accertamento e documentata attraverso adeguata e sistematica reportistica.